



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

COMMISSIONE SOCIETÀ SEMPLICE, HOLDING, TRUST, START UP E
PMI INNOVATIVE

Il trust nel passaggio generazionale

*Imposizione indiretta, successione e attribuzioni ai beneficiari
alla luce della riforma 2024-2025*

Dott. Luciano Bertolini

Dottore Commercialista — Membro della Commissione



IL MIO INTERVENTO

Agenda: un quadro aggiornato alla riforma 2024-2025

01

Dalla giurisprudenza alla legge

Come si è arrivati all'art. 4-bis del Testo Unico Successioni e Donazioni

02

La nuova disciplina

Regola generale, opzione "in entrata", trust già istituiti, territorialità

03

Aliquote, franchigie e casi critici

Il rapporto disponente-beneficiario e le situazioni meno lineari

04

Successione necessaria e strutture di governance

Trust, legittima, patto di famiglia, trust "a catena"

05

Giurisprudenza più recente e caso pratico

Cassazione 2024-2025 e una simulazione numerica aggiornata



PREMESSE

Fonti normative e definizioni

La classica configurazione del trust si realizza quando:

Un soggetto disponente (Settlor) trasferisce, per atto tra vivi o mortis causa, la proprietà di uno o più beni a un soggetto trustee, conferendogli l'incarico di utilizzarli — a vantaggio di un ulteriore soggetto beneficiario — per il perseguimento di un certo scopo. Al beneficiario vanno nominalmente assegnati, nel corso della gestione e in un momento successivo, la titolarità dei beni medesimi.

Bartoli S., Il Trust, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pag. 86





FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

PUNTO DI PARTENZA

Da dove ripartiamo



Qualificazione fiscale

Residenza, trasparenza, opacità, interposizione

Dott. Grossi



Tassazione dei redditi

Il rapporto trust-beneficiario ai fini reddituali

Dott. Garofalo



Passaggio generazionale

Imposizione indiretta dopo la riforma
2024-2025

Questo intervento

Carenze della normativa fiscale indiretta

Il trattamento ai fini delle imposte indirette degli **atti di dotazione in trust** resta un caso emblematico di *incertezza della norma tributaria nel nostro ordinamento*.

1

Un intervento normativo timido

Il legislatore ha preso posizione solo con il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

2

L'onere lasciato alla prassi

L'approfondimento è stato affidato all'Agenzia delle Entrate, che si è dovuta affidare all'unico strumento disponibile: la **circolare interpretativa**

3

Una giurisprudenza contraria

La giurisprudenza, in prevalenza, ha assunto **posizioni opposte** a quell'indirizzo, alimentando per anni l'incertezza applicativa e la prassi di cercare l'ufficio più favorevole

Nessuna disciplina specifica per il trust

Nell'ordinamento italiano non esisteva, nell'ambito delle imposte indirette, alcuna specifica disciplina fiscale che riguardi il trust.

Le fonti utilizzate dall'Agenzia delle Entrate sono quelle sulle **successioni e donazioni**, che si limitano ad affermare che la costituzione di «**vincoli di destinazione**» è attratta in tale ambito impositivo — anche nei due casi più critici:

Il trasferimento dal disponente al trustee

Anche se le **donazioni**, in generale, sono tassate

La mera apposizione del vincolo

Nel caso del **trust autodichiarato**, dove disponente e trustee coincidono



Evoluzione della normativa e problematiche aperte

De facto, le vere “discipline di tassazione” di questi atti restano le Circolari AdE n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008 — utilizzate a guisa di vere e proprie fonti del diritto, pur senza tenere conto delle specificità giuridiche del fenomeno trust.

La circolare con cui l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria [...] esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo né innanzi al giudice tributario.

Cass., Sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031

Nessuna considerazione fiscale può essere elaborata senza valutare l'articolarsi del fenomeno “trust” sul piano civilistico della causa e degli effetti — istituto nato in un contesto giuridico diverso dal nostro.



Introduzione nell'ordinamento tributario italiano

L'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006 reintroduce, nell'ambito delle Successioni e Donazioni, la “costituzione di vincoli di destinazione” (vincolo d'impiego ex art. 2645-ter c.c.), **facendo sorgere il dubbio di una nuova imposta** — a prescindere dall'intenzione liberale del disponente, per ogni tipologia di trust (solutori, di garanzia, onerosi, liberali).

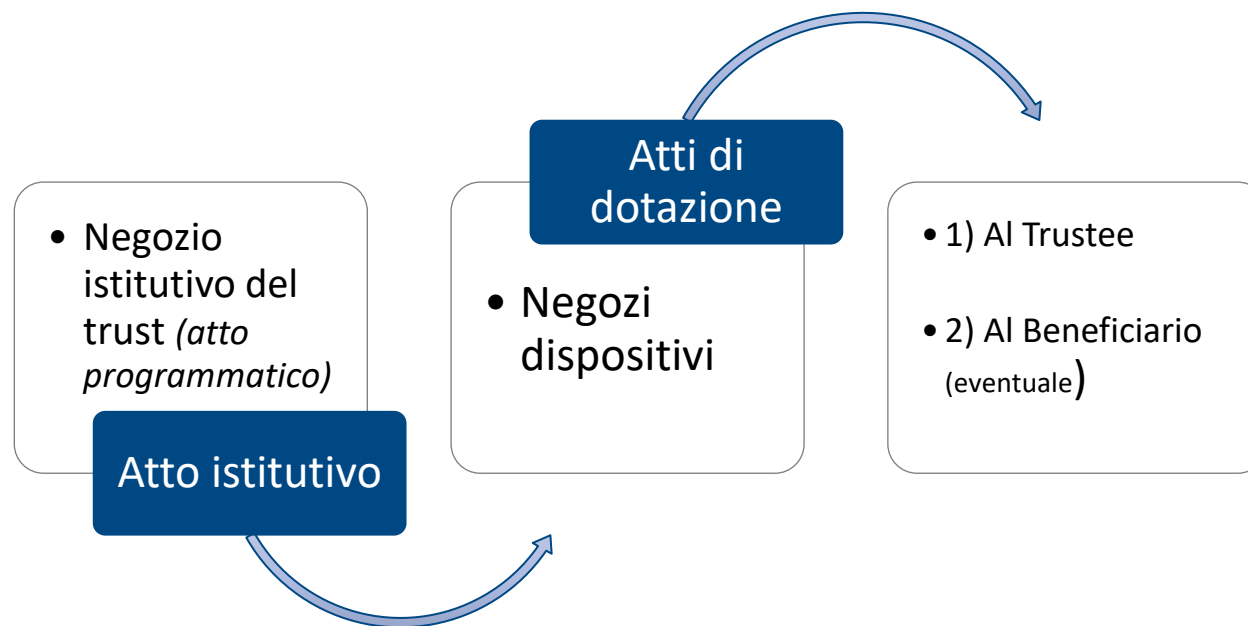
La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.

Circolare AdE n. 3/E del 22 gennaio 2008

Rapporto disponente-beneficiario	Aliquota applicata (unico criterio: la parentela)
Coniuge	Franchigia piena
Trust di scopo, beneficiari non indicati	8% (aliquota massima)

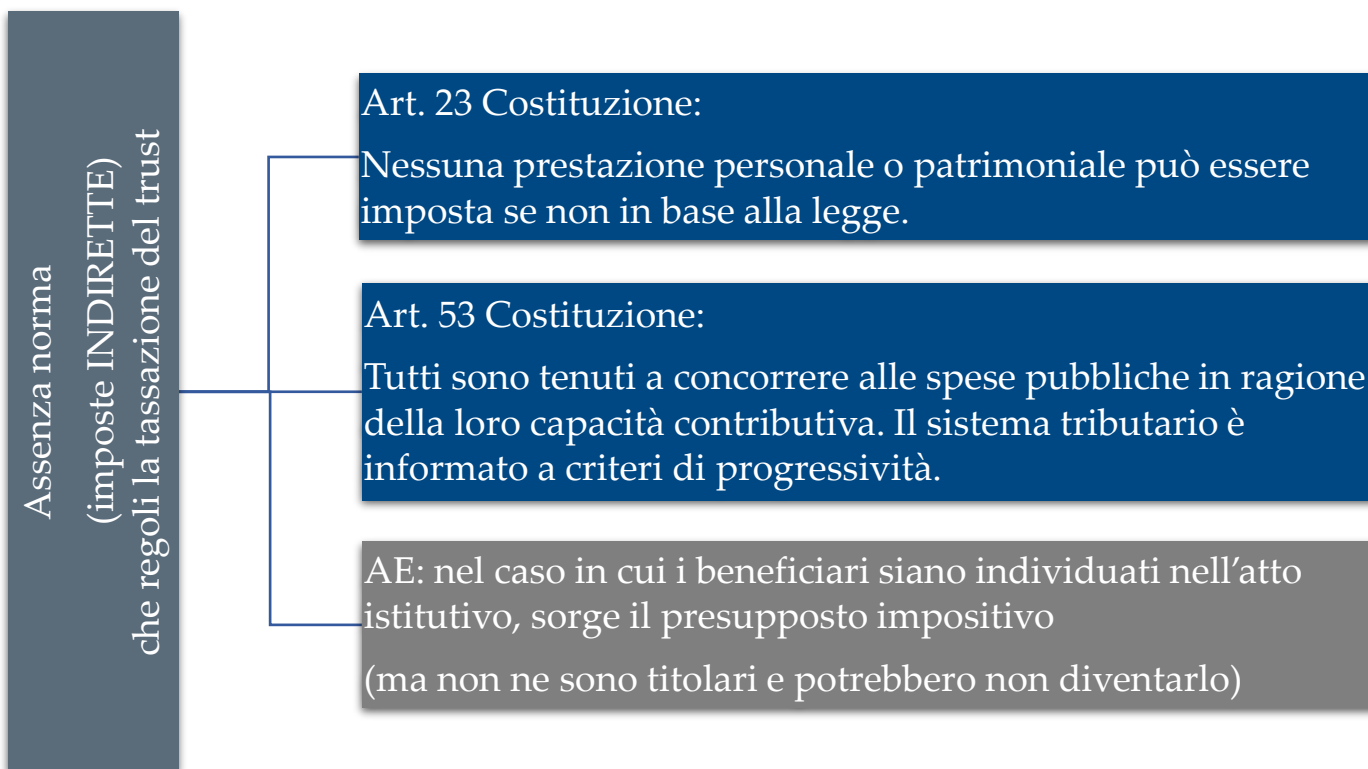


Negozi istitutivo e atti dispositivi





Assenza – al tempo - di una norma e principi costituzionali





Un conflitto con la ricostruzione civilistica

PROFILI FISCALI DEL TRUST — FONDAMENTI GIURIDICI

Il beneficiario del trust è titolare di un **DIRITTO DI CREDITO** nei confronti del Trustee

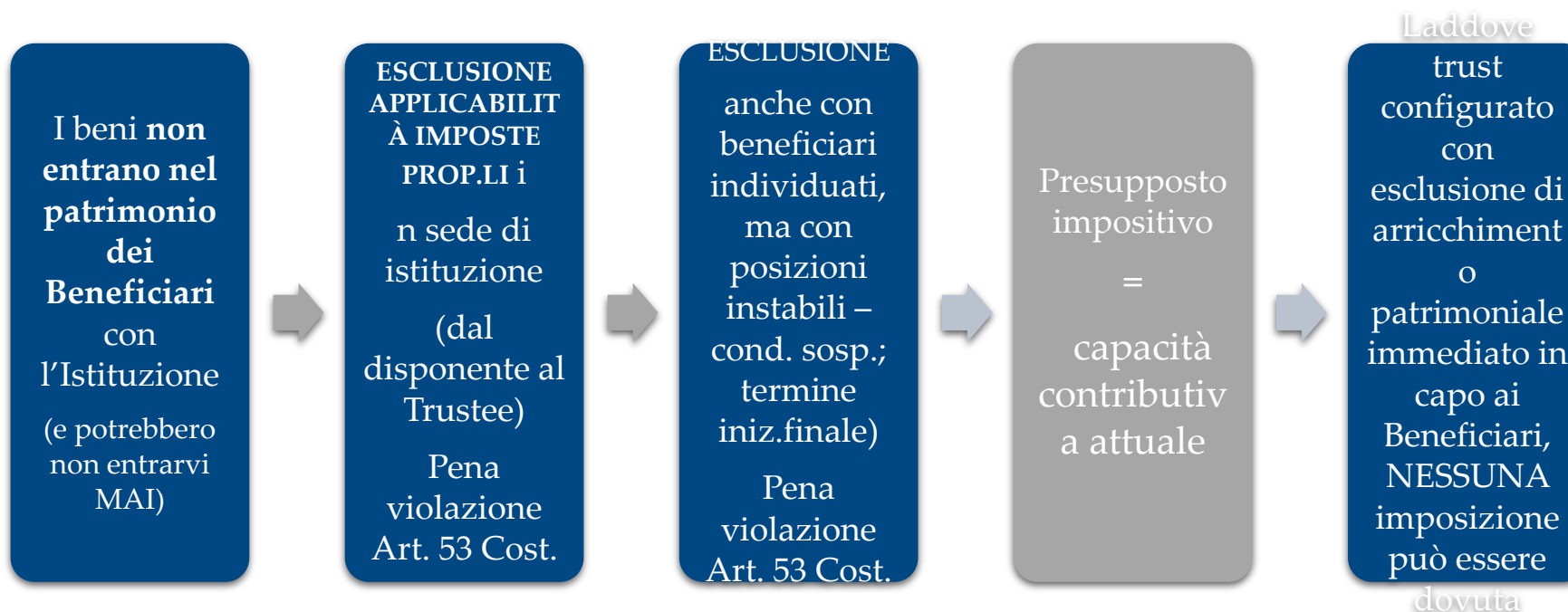
Il diritto di credito non ha ad oggetto il **trasferimento dal Trustee**, in favore dei beneficiari, **dei beni in trust**, ma il **diritto di pretendere dal Trustee l'adempimento delle obbligazioni che sorgono a suo carico a seguito dell'istituzione del trust**.

Tali obbligazioni potranno certo concretarsi nel trasferimento di beni ai beneficiari, ma ciò è **solo un effetto indiretto (salvo la c.d. regola Saunders)**

Il Trustee ha (quasi) sempre pienezza di poteri, che può anche condurre ad una trasformazione dei beni originari in altri



Perché non si può tassare in via anticipata





Il beneficiario non è (ancora) il trust

È possibile sostenere che il beneficiario sia il trust (semmai, è solo determinabile)? **No** — si dovrebbe applicare:

Al trasferimento dei beni al trust

Imposta di registro in misura fissa

Al trasferimento FINALE ai beneficiari

Imposta di registro proporzionale

Come per gli atti soggetti a condizione sospensiva (art. 27, D.P.R. 131/1986)



PREMESSE

Cassazione e tassazione indiretta: le “12 sentenze”

Con 12 sentenze concentrate in due sole giornate — 7 il 21 giugno e 5 il 12 settembre — la Sezione Tributaria della Cassazione è tornata a esprimersi sul trattamento fiscale applicabile agli atti di dotazione in trust ai fini delle imposte indirette, indicando agli operatori la strada da seguire per la corretta tassazione.



01 — IL PERCORSO NORMATIVO

Quindici anni di oscillazioni chiusi da una norma di legge

- 2007-2008**
La tesi dell'Agenzia: tassazione "all'entrata"
Circolari AdE n. 48/E/2007 e n. 3/E/2008: imposta dovuta già alla dotazione dei beni, indipendentemente dal tipo di trust
- 2015-2016**
Le prime oscillazioni della Cassazione
Ordinanze nn. 3735, 3737, 3886/2015 e sent. 4482/2016 confermano l'imposta alla costituzione; la sent. n. 21614/2016 opera il primo diverso approccio
- 2018**
Una posizione intermedia
Sent. n. 13626/2018: imposta dovuta all'istituzione solo se segue un trasferimento disponente-trustee; esclusa nel trust autodichiarato
- 2019**
Le "12 sentenze" e il consolidamento
Tra giugno e settembre, Cass. nn. 15453, 15455, 15456, 16701 e 22754/2019 **affermano stabilmente la tassazione all'uscita**, fondata sull'arricchimento gratuito
- 2022**
La Circolare 34/E recepisce l'orientamento
L'Agenzia prende atto della giurisprudenza ormai consolidata: **imposta dovuta solo all'attribuzione ai beneficiari**
- 2024-2025**
La riforma codifica la regola
D.Lgs. 139/2024: nuovo art. 4-bis TUS, in vigore dal 1° gennaio 2025 — da orientamento interpretativo a norma di legge



L'art. 4-bis del Testo Unico: la regola generale

“I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari.

L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.”

Art. 4-bis, comma 1, D.Lgs. 346/1990 (introdotto dal D.Lgs. 139/2024)



Atto istitutivo e dotazione

Restano, di regola, fiscalmente neutri: nessun arricchimento si realizza fino all'attribuzione finale



Beneficiario non individuabile

Se non è possibile individuare la categoria di beneficiario, **si applica l'aliquota più elevata** (8%), senza franchigie (co. 2)



Trust esclusi dalla fattispecie

Trust di garanzia, liquidatori e di scopo: non generano arricchimento gratuito di un beneficiario



L'opzione per la tassazione “in entrata” (comma 3)

Il disponente (o il trustee, nei trust testamentari) può scegliere di anticipare il prelievo,

- a) pagando l'imposta a ogni conferimento o
- b) all'apertura della successione, invece che all'attribuzione finale.



Come funziona

- Aliquote, franchigie e base imponibile si cristallizzano al rapporto disponente-beneficiario esistente al momento del conferimento
- Esercitata l'opzione, le successive attribuzioni alla stessa categoria di beneficiari **non scontano più imposta**
- **L'opzione si riferisce a ogni singolo apporto**: può essere esercitata solo per alcuni conferimenti



Il prezzo della certezza

- **L'imposta è dovuta dal disponente** (non dai beneficiari), anche se il trasferimento riguarda un arricchimento solo potenziale
- Nessun rimborso se il trasferimento al beneficiario non si realizzerà mai
- Secondo l'Agenzia, le agevolazioni (**es. art. 3, co. 4-ter**) non spetterebbero in regime di opzione — punto discusso in dottrina (v. slide successive)



Trust già istituiti, territorialità e Circolare 3/E/2025



Efficacia retroattiva (comma 4)

La nuova disciplina si applica anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore **(3 ottobre 2024)**



Circolare AdE n. 3/E del 16 aprile 2025

I versamenti già effettuati “all'entrata” secondo la vecchia prassi restano definitivi, se riferiti agli stessi beneficiari e beni poi attribuiti



Territorialità (art. 2, co. 2-bis TUS)

Se il disponente è residente in Italia al momento della segregazione patrimoniale, l'imposta colpisce tutti i beni, ovunque situati; se non residente, solo i beni in Italia



Nuovo obbligo di denuncia

Introdotta a carico del beneficiario di trust, a presidio della tracciabilità delle attribuzioni

Il rapporto disponente-beneficiario finale

Aliquote e franchigie si determinano guardando al rapporto tra disponente e beneficiario — nel regime ordinario, al momento dell'attribuzione; in caso di opzione, al momento del conferimento (art. 4-bis, co. 1 e 3).

Rapporto disponente-beneficiario	Aliquota	Franchigia
Coniuge e parenti in linea retta	4%	€ 1.000.000 per beneficiario
Fratelli e sorelle	6%	€ 100.000 per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado	6%	Nessuna franchigia
Altri soggetti	8%	Nessuna franchigia
<i>Beneficiario non individuabile (art. 4-bis, co. 2)</i>	8%	Nessuna franchigia



Quando il rapporto rilevante non è ovvio



Beneficiari eventuali o di classe

Discendenti futuri, nascituri: nel regime ordinario il rapporto si individua al momento dell'attribuzione; con l'opzione, va “congelato” al conferimento



Potere discrezionale del trustee

Se il trustee sceglie tra più beneficiari, l'aliquota segue chi riceve effettivamente, non la classe più favorevole



Categoria non individuabile

Se non è possibile individuare la categoria di beneficiario, si applica l'8% senza franchigie (art. 4-bis, co. 2): una presunzione pensata **per evitare** elusione



Trust esteri e collegamento con l'Italia

La residenza del disponente al momento della segregazione patrimoniale, non quella successiva, determina l'estensione territoriale dell'imposta



Un nodo aperto: le agevolazioni e l'opzione “in entrata”



L'esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo (art. 3, co. 4-ter, TUS) presuppone l'impegno dei beneficiari al possesso quinquennale — un impegno che, secondo l'Agenzia, nel regime di opzione “in entrata” il disponente non può validamente assumere al posto loro.

Posizione dell'Agenzia

Le agevolazioni non spettano in regime di opzione: l'impegno quinquennale richiede beneficiari già individuati e capaci di assumerlo, condizione assente al momento del conferimento.

Posizione della dottrina

Critica: l'opzione e il regime ordinario dovrebbero essere fiscalmente equivalenti (così la Relazione illustrativa al decreto); negarvi le agevolazioni crea una **disparità ingiustificata tra i due regimi**.



Il trust non è una scorciatoia per la legittima



Il trust non deroga alle norme sulla successione necessaria: **i legittimari lesi conservano i propri strumenti di tutela**, a prescindere dal regime di tassazione indiretta prescelto.

Azione di riduzione

Esperibile dai legittimari contro le disposizioni in trust **lesive della quota di legittima**, se e quando il conferimento incide sulla massa ereditaria

Collazione

I beni attribuiti in vita tramite trust ai discendenti **possono rilevare ai fini del calcolo della massa da dividere**, secondo le regole ordinarie

Momento di verifica

La lesione si valuta **all'apertura della successione del disponente**, non alla costituzione del trust né all'eventuale opzione in entrata



Trust e patto di famiglia a confronto



Trust

- Flessibilità su tempi e condizioni di attribuzione ai beneficiari
- Gestione unitaria di patrimoni complessi ed eterogenei
- Non richiede il consenso di tutti i legittimari alla costituzione
- Resta soggetto ad azione di riduzione e collazione
- **L'opzione in entrata offre oggi una certezza fiscale anticipata, prima riservata solo al patto di famiglia**



Patto di famiglia

- Stabilità: l'attribuzione di azienda/partecipazioni non è soggetta a riduzione o collazione (art. 768-quater c.c.)
- Richiede la partecipazione di tutti i legittimari alla stipula
- Meno flessibile su tempi e condizioni rispetto al trust
- **I due strumenti possono essere combinati nella pianificazione**



Capitale o reddito accumulato: cambia il trattamento



Attribuzione di capitale

Rileva ai fini dell'imposta di successione/donazione, secondo aliquote e franchigie del rapporto disponente-beneficiario



Attribuzione di reddito accumulato

Se già tassato in capo al trust opaco, **l'attribuzione non sconta una seconda imposizione reddituale**; il regime indiretto segue comunque l'art. 4-bis



Trust che diventa trasparente

Il mutamento di qualificazione nel tempo richiede di individuare momento e regime applicabile a ciascuna componente attribuita

Il trust discrezionale **nella pratica**: casi concreti

Nel trust discrezionale il trustee sceglie destinatario, importo e momento di ogni erogazione: la discrezionalità non cambia però la natura fiscale della singola attribuzione, da valutare caso per caso.

Caso d'uso	Trattamento	Norma
Rette scolastiche, cure mediche, mantenimento del beneficiario	Esente	<i>Art. 742 c.c.; art. 56-bis TUS</i>
Studi all'estero, anche onerosi, nell'interesse del beneficiario	Esente, entro limiti di proporzionalità	<i>Art. 742 c.c.</i>
Erogazioni correnti per il tenore di vita, regali di modico valore	Esente entro il “modico valore”	<i>Art. 783 c.c.</i>
Bonifico per l'acquisto di un immobile intestato al beneficiario	Esente, salvo registrazione volontaria o emersione in accertamento	<i>Art. 1, co. 4-bis e art. 56-bis TUS</i>
Attribuzione di capitale al disponente stesso (es. suo sostegno)	Fiscalmente irrilevante: mera restituzione, nessun arricchimento	<i>Prassi e dottrina consolidate</i>
Attribuzione di azienda o partecipazioni di controllo	Possibile esenzione con impegno al possesso quinquennale	<i>Art. 3, co. 4-ter, TUS</i>

Le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo in caso di registrazione volontaria (art. 56-bis TUS, come riscritto dal D.Lgs. 139/2024)

Il trust discrezionale **nella pratica**: Riferimenti normativi essenziali

Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento ed educazione, né quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie per abbigliamento o nozze.

Le spese per l'istruzione e quelle straordinarie per nozze sono escluse dalla collazione solo nella misura in cui non eccedano notevolmente l'ordinario, avuto riguardo alle condizioni economiche e sociali del defunto.

Art. 783 c.c. – Donazioni di modico valore

La donazione di beni mobili di modico valore è valida anche in assenza di atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione del bene.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 (TUS)

L'imposta sulle donazioni non si applica alle liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, oppure il trasferimento di aziende, quando per l'atto collegato sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale o dell'IVA.

Art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 (TUS)

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, di aziende o partecipazioni a favore di discendenti e coniuge, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.

Per le partecipazioni societarie, l'agevolazione è subordinata, nei casi previsti, all'acquisizione o integrazione del controllo; i beneficiari devono inoltre proseguire l'attività o mantenere il controllo/possesso per almeno cinque anni, rendendo apposita dichiarazione.

Art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 – Liberalità indirette

Le liberalità diverse dalle donazioni formali possono assumere rilevanza ai fini dell'imposta quando emergono nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario oppure quando vengono volontariamente registrate dal contribuente, secondo presupposti e condizioni stabiliti dalla norma.



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

05 — LE ATTRIBUZIONI

L'incremento di valore: chi lo tassa, in entrata o in uscita?

Disponente conferisce in trust una partecipazione e un immobile, ciascuno del valore di € 1.000.000. Dopo alcuni anni il trustee li attribuisce al figlio beneficiario, quando valgono € 2.000.000 ciascuno. Nel regime ordinario l'imposta è applicata al momento dell'attribuzione al beneficiario (art. 4-bis TUS), assumendo il valore dei beni trasferiti a tale data: l'incremento maturato nel trust entra quindi nella base imponibile. Con l'opzione per la tassazione in entrata, valore, franchigie e aliquote vengono invece cristallizzati al momento del conferimento.

REGIME ORDINARIO — tassazione all'uscita		OPZIONE — tassazione al conferimento	
Valore attribuito al figlio	€ 4.000.000	Valore complessivo al conferimento	€ 2.000.000
Franchigia padre → figlio	€ 1.000.000	Franchigia padre → figlio	€ 1.000.000
Base imponibile	€ 3.000.000	Base imponibile	€ 1.000.000
4% = € 120.000		4% = € 40.000	

Il punto non è solo quando pagare, ma su quale valore: all'uscita si tassa il valore complessivo di € 4 mln, con franchigia unica di € 1 mln; con l'opzione in entrata il valore resta "cristallizzato" a € 2 mln.

Bene	Valore al conferimento	Valore all'attribuzione	Imposta — regime ordinario	Imposta — opzione in entrata
Partecipazione	€ 1.000.000	€ 2.000.000	4% su € 1.000.000 = € 40.000	4% su € 0 = € 0
Immobile	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 40.000 + ipo/catastale su € 2.000.000	€ 0 + ipo/catastale in misura fissa

*La differenza non è solo di tempo, ma di base imponibile: nel regime ordinario **l'imposta colpisce il valore al momento dell'attribuzione (art. 56 TUS), incremento compreso**; con l'opzione in entrata, la base resta congelata al valore del conferimento e la crescita successiva sfugge permanentemente a imposta.*

Trust “a catena”: la posizione dell'Agenzia



Quando il trustee attribuisce beni a un altro trust (in esecuzione del regolamento originario), si tratta di un trasferimento neutro oppure di un'attribuzione tassabile?

La tesi del contribuente

Trasferimento interno al disegno fiduciario complessivo:

dovrebbe restare neutro, come un passaggio endo-fiduciario, scontando solo l'imposta fissa di registro.

La posizione dell'Agenzia

Il trust successivo è trattato come un beneficiario:

l'attribuzione sconta l'imposta di donazione, fino all'8% in assenza di un rapporto agevolato con il disponente.



Cassazione 2024-2025: la conferma dell'orientamento



Cass., sent. n. 2334/2024

Ribadisce che il presupposto della tassazione “all'uscita” è l'**arricchimento gratuito** in capo al beneficiario — principio poi recepito dalla riforma



Cass., ordinanza n. 30343 del 17 novembre 2025

Conferma, anche per un trust autodichiarato immobiliare, che la mera costituzione del vincolo non è autonomo presupposto impositivo: imposta fissa di registro per l'atto istitutivo



07 — CASO PRATICO

Simulazione: passaggio generazionale di una holding

Disponente conferisce in trust il 100% di una holding di famiglia (valore € 5.000.000). Beneficiari finali: due figli, in parti uguali.

Regime ordinario — tassazione in uscita

- Conferimento in trust: imposta di registro fissa
- All'attribuzione: 4% su € 2.500.000 per figlio, franchigia € 1.000.000 ciascuno
- **Imposta stimata: ≈ € 120.000, dovuta solo all'attribuzione finale**

Opzione “in entrata” (art. 4-bis, co. 3)

- Imposta liquidata subito al conferimento, sul rapporto disponente-figli allora esistente
- Stessa base: ≈ € 120.000, versati anticipatamente dal disponente
- **Le attribuzioni successive agli stessi beneficiari non scontano più imposta — ma nessun rimborso se non si realizzano**



08 — PROFILI CRITICI

Ciò che resta aperto



Agevolazioni e opzione in entrata

Il contrasto tra posizione dell'Agenzia e dottrina sull'art. 3, co. 4-ter, resta privo di una soluzione normativa esplicita



Trust “a catena”

La soluzione dell'interpello 170/2025 apre interrogativi sulle strutture con più trust collegati, ancora da verificare in prassi successiva



Trust esteri preesistenti

Il coordinamento tra retroattività (comma 4) e versamenti già eseguiti secondo la vecchia prassi resta da chiarire caso per caso



Trust revocabili

Il potere di revoca del disponente continua a incidere sulla qualificazione del vincolo e sui suoi effetti fiscali



IN SINTESI

Tre messaggi da portare a casa

1

Non è più solo giurisprudenza: è legge

L'art. 4-bis TUS codifica la tassazione “all'uscita” come regola, con un'opzione “in entrata” per chi cerca certezza anticipata

2

L'opzione ha un prezzo

Certezza fiscale oggi, ma senza possibilità di rimborso e con un **trattamento ancora incerto** delle agevolazioni

3

Il trust resta uno strumento, non una scorciatoia

Va coordinato con legittima, collazione e, quando utile, con il patto di famiglia — la pianificazione conta più della norma



FONDAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Grazie per l'attenzione

Dott. Luciano Bertolini

Dottore Commercialista — Membro della Commissione

Marchini & Associati — Firenze

lbertolini@marchinieassociati.it

347 86570876